



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI AREE
PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI
FAMILIARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2014

- Articolo 1 – DEFINIZIONE
- Articolo 2 - CRITERI GENERALI
- Articolo 3 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE
- Articolo 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE
- Articolo 5 - ESCLUSIVITA'
- Articolo 6 - CANONE DI CONCESSIONE
- Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 8 - COLTIVAZIONI
- Articolo 9 - ALTRE COSTRUZIONI
- Articolo 10 - DIVIETI
- Articolo 11 - ORARI
- Articolo 12 - VIGILANZA
- Articolo 13 - REVOCA
- Articolo 14 - FURTO, DANNI E INFORTUNI
- Articolo 15 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI
- Articolo 16 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

Articolo 1

DEFINIZIONE

Per orto familiari s'intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione dei cittadini di Barzana, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

L'area comunale da destinare ad orti familiari, individuata nell'allegata planimetria che riporta una distribuzione degli spazi a titolo meramente indicativo e pertanto modificabile in sede progettuale, viene assegnata ai cittadini/e residenti in Barzana che ne facciano richiesta.

L'intera area verrà fornita priva di disponibilità idrica, ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto.

Articolo 2

CRITERI GENERALI

Ad oggi esistono tre aree in cui sono allocati orti comunali/demaniali:

- ✓ Via Don Giuseppe Rota
- ✓ Via Europa
- ✓ Via Marconi
- ✓ Oppure altre zone disponibili a tale servizio.

L'orto avrà una metratura **dai 15 ai 20 mq** e la concessione degli orti viene disposta a cadenza triennale.

E' compito degli uffici comunali in collaborazione con l'assessorato all'ecologia predisporre l'assegnazione, richiedere e verificare la documentazione prevista, predisporre l'elenco dei concessionari.

La procedura di assegnazione verrà assegnata in seguito alle richieste tenendo conto del domicilio/residenza del richiedente in base alle aree individuate in precedenza dall'amministrazione comunale.

Articolo 3

REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda di concessione sono:

- essere residenti e domiciliati a Barzana, alla data della richiesta;
- non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;

Le richieste di concessione, redatte su carta libera e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio protocollo.

Tra gli aventi diritto l'acquisizione avrà valore per tre anni solari, gli appezzamenti saranno assegnati tenendo conto della presentazione della domanda depositata presso il protocollo dell'ente.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine a seguire dell'appezzamento precedentemente attribuito in concessione. Ad essa si attingerà anche per eventuali surroghe ed in tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza.

Qualora residuino ulteriori appezzamenti, si assegneranno a coloro che successivamente, presenteranno domanda.

Articolo 4

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra, il primo dei richiedenti in ordine cronologico (farà fede la data di protocollo). Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio. Tale facoltà è esercitata per un numero illimitato di rinnovi.

Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Barzana decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5

ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di decesso, interdizione o inabilitazione dell'assegnatario; **il coniuge o il convivente more uxorio** se in possesso dei requisiti, può subentrare nell'intestazione del contratto. Deve formulare regolare richiesta **entro tre mesi** dall'evento accaduto all'intestatario stesso (decesso o inabilitazione).

Articolo 6

CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito (IN FORMA GRATUITA) con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni, alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento di un'eventuale siepe perimetrale;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia di eventuali spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti (art. 13) ;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'assessorato ecologia e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- Pulire, ogni qualvolta si renda necessario la recinzione.

Articolo 8

COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di

- ✓ Ortaggi;
- ✓ piccole piante da frutto (non più di **due** per appezzamento che non dovranno superare **mai l'altezza di m. 2,50** e non dovranno essere tenute ad una distanza inferiori a m. 1 dal confine, nel contempo la chioma vegetativa non dovrà eccedere oltre all'area assegnata;
- ✓ piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 9

ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,8), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 10

DIVIETI

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;

- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- h) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi oltre l'altezza di mt1,00;
- l) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- m) installare nelle parti comuni e nelle coperture tipo serre elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- n) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- o) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 11

ORARI

- L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni.

Articolo 12

VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico dell'amministrazione comunale.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifici all'interno dei lotti.

Articolo 13

REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area come previsto dall'art.10;

- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area entro sei mesi dall'assegnazione;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art.1

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PGT o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 14

FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dalla Giunta Comunale con riferimento al presente regolamento.

Articolo 15

MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 16

GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

L'amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti non di proprietà comunale. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.